



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 luglio 2021:

LEGGE 15 luglio 2021 n.131

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 “LEGGE SULLA CITTADINANZA” E SUCCESSIVE MODIFICHE E ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N. 121 “INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. L'articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così modificato:

“Art.5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica:

- a) da almeno un anno, qualora abbiano dimorato per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica;
- b) da almeno sei anni, qualora non abbiano precedentemente dimorato nel territorio della Repubblica.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cittadinanza sammarinese si trasmette anche ai figli minori, purché residenti.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma.

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile o avanti all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

4. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o della interdizione superiore ad un anno.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n. 121)

1. L'articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n. 121 è così modificato:

”Art. 6

(Norma di sanatoria)

1. L'Ufficiale di Stato Civile, su istanza degli interessati, è autorizzato a riscrivere nel Registro di Cittadinanza di questa Repubblica coloro che sono stati cancellati per non aver reso entro i termini richiesti dalla legge, la dichiarazione di mantenimento della cittadinanza prevista all'articolo 1, numero 3 della Legge n.114/2000 e successive modifiche.

2. Parimenti potranno essere iscritti, su istanza degli interessati nel medesimo Registro, coloro che non hanno utilmente inoltrato domanda di accertamento di discendenza o la cui domanda non è stata accolta per la decorrenza dei termini previsti per rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I figli di madre sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuta forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese e padre non sammarinese che, all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2000 n.114, avevano già compiuto da oltre dodici mesi la maggiore età e non hanno quindi potuto beneficiare della possibilità di scegliere la cittadinanza materna, possono presentare istanza per l'iscrizione nei Registri della Cittadinanza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente articolo.

4. La dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere resa entro il 31 ottobre 2021 in una delle seguenti modalità:

- a) mediante la trasmissione, anche per via telematica, di apposito modulo, unitamente a copia di un documento di identità, sottoscritti dal richiedente, al Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, che ne cura l'inoltro all'Ufficio di Stato Civile. Entro il 30 giugno 2023 gli istanti dovranno consegnare il modulo in originale della domanda già inoltrata, corredato della documentazione necessaria, presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile;
- b) presentandosi personalmente all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese; la documentazione prevista a corredo della richiesta, qualora non già in possesso del richiedente all'atto della presentazione della domanda, è consegnata entro il termine del 30 giugno 2023 all'Ufficiale di Stato Civile oppure all'Autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvede all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

La cittadinanza così acquisita si trasmette ai discendenti, anche maggiorenni, che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore o dall'avente diritto a presentare domanda ai sensi del presente articolo. L'Ufficio di Stato Civile evade le richieste pervenute solo nel momento in cui risulteranno complete della necessaria documentazione.”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

